

All.A

REGIONE LAZIO

AZIENDA OSPEDALIERA

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

(Roma, Via dell'Amba Aradam, 9, C.A.P.00184 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 8511.2)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

PREMESSO

- che con delibera n....., è stato conferito al dott. Domenico Antonio Ientile l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni ai sensi degli artt.9 e 15 della L.R. 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i.;

- che il dott. Domenico Antonio Ientile ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art.3, comma 11, del D. lgs 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

- che il dott. Domenico Antonio Ientile ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art.66 comma 1, D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. nonché all' articolo 3, comma 1, lett.e) ed agli articoli 5,8,10,14 del D.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;

VISTO il D. lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che all'art.2, comma 1 prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del d. lgs. 502/1992 e s.m.i., il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario/Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

TRA

La dott.ssa Maria Paola Corradi, nata a (.....) il, che interviene ed agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (C.F. e Partita I.V.A.n.04735061006) quale Commissario Straordinario pro tempore della medesima, domiciliata per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda in Roma (RM), Via dell'Amba Aradam 9,

E

Il dott. Domenico Antonio Ientile, nato a (.....) il, C.F., residente a (.....), via, C.A.P., domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

Ai sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (Durata)

1. Il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, conferisce al dott. Domenico Antonio Ientile, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima ai sensi dell'art. 3 comma 1-quinquies e 3-bis comma 8 del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i..

2. L'incarico ha durata di cinque anni dal 16 giugno 2024.

Art.2 (Oggetto)

1. Il dott. Domenico Antonio Ientile si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs.502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali.

Il dott. Domenico Antonio Ientile, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile dei risultati dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dott. Domenico Antonio Ientile, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i. ed alla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art.3 (Obblighi di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda Ospedaliera. E' preclusa la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito

dell'attività di Direttore Sanitario. In particolare, è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in attività commerciali e/o industriali.

Art.4 (Compenso)

1. Al Direttore Sanitario per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, fissato dalla Regione nella misura pari all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale, al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato ai sensi del DPCM 19 luglio 1995, n.502 e s.m.i. nonché ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 7 ottobre 2016, n. 574;

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di omnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) quale contributo per la partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ovvero a quelle altre cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Ospedaliera, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità.

Art.5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art.4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della

quota sia determinata anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art.6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Ospedaliera, anche a tutela dei diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione, di accertamento tecnico peritale e relativi alla fase di invito a dedurre nel giudizio amministrativo contabile.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il Direttore Generale con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi.
2. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere, per la durata di mesi sei, il Direttore Sanitario.
3. Qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre, ai sensi dell'art. 15, comma 8 della L.R. 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i., la revoca del Direttore Sanitario, sempre con le predette modalità.
4. In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
5. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Sanitario, è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni prima della data di effettiva cessazione dell'incarico.

6. In caso di mancato preavviso, salvo diversa pattuizione con il Direttore Generale, il Direttore Sanitario è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Art.8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la normativa statale e regionale regolante la materia, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art.9 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i.

Letto, condiviso e sottoscritto in 2 originali.

Roma,.....

Il Commissario Straordinario
(Dott.ssa Maria Paola Corradi)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Domenico Antonio Ientile)

Ai sensi dell'art.1341, secondo comma del codice civile il dott. Domenico Antonio Ientile dichiara di approvare espressamente tutte le clausole del presente contratto, anche quelle particolarmente onerose.

Roma,.....

Il Direttore Sanitario (Domenico Antonio Ientile) _____